

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6022 del 10/11/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA ROCCHI NINO CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FISCAGLIA LOC. MASSA FISCAGLIA, VIA PODERALE S. GIORGIO N. 10. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6231 del 10/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

**Sinadoc. Pratica 11903/2017/fd**

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società AZIENDA AGRICOLA ROCCHI NINO con sede legale ed impianto nel Comune di FISCAGLIA LOC. MASSA FISCAGLIA, VIA PODERALE S. GIORGIO N. 10. Protocollo istanza del SUAP del Comune di Fiscaglia n. 5566 del 05/04/2017. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di una attività AGRICOLA.

**IL DIRIGENTE**

- Vista la domanda in data 05/04/2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Fiscaglia, assunta al P.G. di ARPAE il 12/04/2017 con il n. 4244, presentata al SUAP del Comune di Fiscaglia in data 05/04/2017, dalla Società AZIENDA AGRICOLA ROCCHI NINO, nella persona di ROCCHI NINO in qualità di Titolare, con sede legale e stabilimento nel Comune di FISCAGLIA LOC. MASSA FISCAGLIA, VIA PODERALE S. GIORGIO N. 10, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova attività AGRICOLA;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento

conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti:
  - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - L.R. n. 5/06;
  - L.R. 21/2012;
  - L. 447/95

– Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- vista la nota, agli atti, di CADF spa, in data 31/03/2017, con cui attesta che l'immobile sito a Massa Fiscaglia, via Poderale San Giorgio n. 10, è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura;
- visto il Nulla Osta idraulico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, del 12/06/2017 di prot. n. 9406, assunto al P.G. di ARPAE Ferrara il 13/06/2017 con il n. 6824;
- vista la nota del SUAP del Comune di Fiscaglia, in data 27/10/2017 con prot. n. 18189, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 30/10/2017 con il n. 12279, con cui trasmetteva il parere tecnico del Servizio Ambiente del Comune stesso e copia del bonifico fatto dalla ditta per diritti ARPAE;
- visto il parere favorevole, in data 26/10/2017, del Servizio Ambiente del Comune di Fiscaglia, trasmesso con nota sopracitata, in merito all'attivazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale e per l'impatto acustico;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### **A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Fiscaglia alla Società AZIENDA AGRICOLA ROCCHI NINO, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di FISCAGLIA LOC. MASSA FISCAGLIA, VIA PODERALE S. GIORGIO N. 10, codice fiscale/partita iva n. 00563700384 per l'esercizio dell'attività AGRICOLA.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
<b>Acqua</b>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<b>Comune</b>
<b>Rumore</b>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>Comune</b>

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche nel Canale Quattroventi è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1" .
2. La ditta deve provvedere alla pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del filtro anaerobico e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta. Il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni.
3. I manufatti depurativi e la rete fognaria devono essere realizzati come rappresentato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1"
4. Devono essere rispettate le disposizioni previste dalla Delibera di Giunta n. 1053 del 09.06.2003.
5. L'impianto fognario (tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti degrassatori e di raccordo, ecc.) dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e libero da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione.
6. In nessun caso lo scarico dovrà essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione per la propria portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocumento.
7. E' vietato lo scarico e/o lo spandimento dei reflui di cui alla presente autorizzazione in siti ed in modi diversi da quelli autorizzati.
8. Le acque meteoriche scevre da sostanze inquinanti, eventualmente raccolte, devono essere immesse separatamente sul suolo, nel fosso o in corpo idrico superficiale oppure, in subordine, nel medesimo impianto, previa deviazione a valle del sistema di trattamento, atteso che la loro gestione non è soggetta ad autorizzazione.
9. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive; in caso di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.
10. Nei casi di nuova costruzione e qualora nel corso dei lavori si prospettasse la necessità di ristrutturare le stanze da bagno con conseguente possibilità di rifare o modificare i collettori

interni di scarico, devono essere realizzate due distinte linee reflue:

- una per le acque nere con recapito diretto nella fossa imhoff;
- una per le acque grige/saponate con transito nel pozzetto degrassatore e successivo recapito nella vasca imhoff.

11. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa, prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Inoltre:**

A norma dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/06, gli Uffici competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico dei liquami in qualsiasi momento. L'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato dall'art.137 comma 8 del D.Lgs. n. 152/06.

**B) IMPATTO ACUSTICO**

1. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi comporterà l'obbligo in capo al titolare della ditta di valutare la necessità di predisporre e presentare al SUAP la relativa documentazione di impatto acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Fiscaglia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Fiscaglia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Fiscaglia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente  
La Responsabile della Struttura  
- Ing. Paola Magri -

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**